



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VI civile e fallimentare

Proc. n.2694 /2018 V.G.

Il Giudice,

vista l'istanza di liquidazione proposta da _____, come in atti rappresentata e difesa

osserva

Con l'istanza in esame, _____, ha dato atto della propria situazione di sovraindebitamento, della sua veste di consumatore, delle ragioni che hanno causato lo squilibrio economico-finanziario in atto. L'istante ha allegato la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/12, dando conto della situazione debitoria complessiva, stimata in € 137.233,03, nonché dei beni mobili ed immobili ricompresi nel patrimonio.

Parallelamente all'istanza di apertura della liquidazione, ha avanzato istanza di sospensione/interruzione di tutte le procedure esecutive, ivi compreso il provvedimento di fermo amministrativo iscritto da _____, nonché la sospensione dei contratti di finanziamento in corso, con conseguente interruzione dei prelievi del quinto dello stipendio da parte della società finanziaria _____ s.p.a.

Vi è conforme attestazione da parte del professionista designato, dott. Pietro Oggiano, di cui viene altresì chiesta la nomina quale liquidatore.

La documentazione allegata pare conforme alle prescrizioni di legge e tale da costituire, allo stato degli atti, idoneo corredo per l'apertura del procedimento richiesto.

Sulla base di quanto allegato ed in conformità attestato dall'OCC, non sussistono dubbi sulla sussistenza del presupposto tanto oggettivo (sovraindebitamento tale da determinare l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni) quanto soggettivo (istante non assoggettato, né assoggettabile a procedure concorsuali di cui al RD 267/1942).

Non paiono sussistere profili ostativi neppure in ordine all'eziologia del sovraindebitamento stesso, fermo restando che questioni inerenti alla c.d. meritevolezza del debitore sono in ogni caso posposte al momento in cui, conclusa la liquidazione, dovrà valutarsi – in caso d'istanza in tal senso – la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'esdebitazione.

Dunque, allo stato, nulla osta all'apertura della procedura.

Eguale non vi sono ragioni per individuare in soggetto diverso dal professionista attestatore il liquidatore del patrimonio. Tale facoltà è consentita per legge, in ragione di preminenti esigenze di economia (non solo processuale), rispetto alle quali il legislatore ha evidentemente ritenuto cedevoli le ragioni di opportunità che, di contro, militano per le procedure concorsuali maggiori nel senso di una necessaria alterità dell'organo destinato alla liquidazione concorsuale rispetto a chi ha svolto attività di consulenza o anche attestazione nella fase o procedura precedente (cfr. art. 28 l. fall.).

L'istanza inerente la sospensione o interruzione delle procedure esecutive non può essere presa in considerazione nella presente sede. L'effetto inibitorio delle esecuzioni individuali è infatti *ex lege* posposto al momento d'intervenuta definitività dell'omologazione (*id est* apertura) della liquidazione e discende dalla legge, sebbene per il tramite di una prescrizione di evidente valenza dichiarativa del giudice (come si evince dalla dizione "*dispone*" e non "*può disporre*" o altra analoga).

Il fermo amministrativo potrà essere cancellato all'esito di vendita competitiva avente caratteristiche omologhe a quelle statuite dall'art. 107, primo comma, l. fall., sempre che la stessa sia attuata con modalità tali da consentire la qualificazione della vendita come *invito domino*, con le relative conseguenze c.d. purgative dei vincoli e delle formalità iscritte o trascritte sul bene staggito.



Analogamente esula dal novero delle pronunce tipiche e nominate da impartirsi nella presente sede quella richiesta in ordine alla sospensione dei contratti di finanziamento e la conseguente interruzione dei prelievi del quinto.

In primo luogo va osservato che la mancata produzione del contratto di finanziamento elide, allo stato, la possibilità di un pieno scrutinio della domanda, poiché in tanto potrebbe discutersi dell'istanza, in quanto la cessione del quinto non si sia risolta in un definitivo trasferimento del credito, con conseguente ablazione del relativo diritto di credito dal perimetro del patrimonio liquidabile.

In secondo luogo, la mancata allegazione dei detti contratti non consente di delibare il carattere "pendente" o meno del contratto, ovvero il suo carattere di – quanto meno – parziale inesecuzione da entrambe le parti. In linea di massima ed avuto riguardo all'*id quod plerumque accidit*,

Ad ogni buon conto, nei limiti di quanto allegato, pare da escludersi in fatto la possibilità di una sospensione o scioglimento del contratto – di là del reperimento in via analogica della norma applicabile – dal momento che non si è al cospetto di un rapporto pendente – *id est*, in tutto in parte ineseguito da entrambi i lati – ma di una semplice obbligazione restitutoria di un finanziamento già effettuato.

Altro è, poi, se la cessione del quinto, ove da intendersi stipulata solamente a titolo di garanzia sia opponibile alla massa o, comunque, escutibile anche in costanza di procedura concorsuale, se siano o meno applicabili le regole di cui all'art. 55 l. fall., anche alla fattispecie in esame, pur in assenza di espresso richiamo nelle norme; questioni, peraltro, che esulano dal novero dei provvedimenti da disporsi in sede di apertura della liquidazione.

P.Q.M.

1. dichiara aperta la liquidazione;
2. nomina liquidatore il dott. Pietro Oggiaro;
3. dispone che, al momento in cui il provvedimento di omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante inserzione sul sito del tribunale;
5. ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
6. ordina la consegna dei beni facenti parte della liquidazione;
7. provvede ai sensi di cui all'art. 14 ter, co. 5°, lett. b) nei termini di cui in parte motiva;
8. rigetta le istanze ulteriori.

Torino, 11/04/2018

Il Giudice
(dr. Bruno Conca)

